



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2025
COM(2025) 480 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con il Canada

ADDENDUM

DIRETTIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO SUL COMMERCIO DIGITALE CON IL CANADA

1. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

- (1) I negoziati mirano a stabilire discipline riguardanti lo scambio di beni e servizi per via elettronica ("commercio digitale") tra il Canada e l'Unione europea. Tali discipline dovrebbero facilitare ulteriormente le relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e il Canada, già liberalizzate e rafforzate attraverso l'accordo economico e commerciale globale (CETA), applicato in via provvisoria dal 2017. Le disposizioni del presente accordo dovrebbero essere coerenti con le norme stabilite in tale ALS e basarsi sull'elevato livello di convergenza sulle questioni relative al commercio digitale che si rispecchia nei principi per il commercio digitale del G7 approvati dall'Unione europea e dal Canada nell'ottobre 2021.
- (2) Gli obiettivi dei negoziati sono rafforzare il commercio elettronico bilaterale, agevolare le attività delle imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese, in particolare, consolidando la fiducia dei consumatori nell'ambiente online e creando nuove opportunità per promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo.
- (3) I negoziati mirano inoltre a sostenere mercati digitali aperti che siano competitivi, trasparenti, equi e privi di ostacoli ingiustificati al commercio e agli investimenti internazionali.
- (4) L'accordo dovrebbe basarsi sulle norme esistenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Dovrebbe tenere conto dei negoziati commerciali e di investimento recenti e in corso a livello bilaterale e multilaterale e basarsi, ove possibile e pertinente, su tali negoziati.
- (5) Nel corso dei negoziati l'Unione dovrebbe promuovere i diritti e i principi sanciti nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 15 dicembre 2022.

2. CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

- (1) Nel corso dei negoziati dovrebbero essere elaborate discipline su aspetti del commercio digitale. Esse dovrebbero mirare a migliorare le condizioni necessarie per il commercio digitale a vantaggio delle imprese e dei consumatori nell'Unione europea e ad accrescere la partecipazione alle catene globali del valore delle micro, piccole e medie imprese.
- (2) I negoziati dovrebbero essere condotti in modo aperto.
- (3) Riconoscendo il carattere trasversale del commercio digitale, i negoziati possono riguardare qualsiasi aspetto di tale commercio, tra cui:
 - (a) l'agevolazione delle transazioni elettroniche (ad esempio la firma elettronica e l'autenticazione elettronica);
 - (b) i dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche e sui contenuti trasmessi;
 - (c) la fiducia dei consumatori (ad esempio protezione dei consumatori online, comunicazioni elettroniche indesiderate);

- (d) i flussi transfrontalieri di dati con fiducia, gli obblighi di localizzazione dei dati e la protezione dei dati personali;
 - (e) la fiducia delle imprese (ad esempio la protezione del codice sorgente del computer, il trasferimento forzato di tecnologia);
 - (f) un migliore accesso al commercio elettronico (ad esempio l'accesso a internet, ai contenuti online e ai dati del settore pubblico o l'accesso agli intermediari online e la loro responsabilità);
 - (g) misure di agevolazione degli scambi pertinenti per il commercio elettronico (ad esempio le transazioni commerciali telematiche, la fatturazione elettronica) tenendo debitamente conto dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC;
 - (h) gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio elettronico, compresi i segreti commerciali;
 - (i) la trasparenza; e
 - (j) la cooperazione (ad esempio tra parti dei negoziati, autorità responsabili della protezione dei consumatori).
- (4) Le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE e preservare l'autonomia normativa necessaria per attuare ed elaborare le strategie dell'UE in ambito digitale e dei dati.
- (5) Nello specifico l'Unione europea non dovrebbe includere disposizioni o impegni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di cibersecurity, in particolare su un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea.
- (6) Nel contesto della crescente digitalizzazione degli scambi commerciali e dell'importanza dei trasferimenti internazionali dei flussi di dati per gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri, la linea dell'Unione europea in questi negoziati dovrebbe essere coerente con la linea seguita al riguardo nei negoziati conclusi e, laddove pertinente e se del caso, recenti e in corso sugli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti. In particolare i negoziati dovrebbero sfociare in norme sui flussi transfrontalieri di dati che regolino la questione degli obblighi ingiustificati di localizzazione dei dati, senza negoziare né compromettere le norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali, e dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE per quanto riguarda la protezione dei dati personali e non personali.
- (7) L'Unione europea e i suoi Stati membri mantengono la possibilità di conservare e sviluppare la facoltà di definire e attuare politiche nei settori culturale e audiovisivo al fine di preservare la propria diversità culturale. L'Unione europea non dovrebbe includere impegni o norme relativi a servizi audiovisivi o servizi prestati o attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri.
- (8) L'Unione europea non dovrebbe includere inoltre disposizioni che potrebbero incidere sul suo quadro giuridico in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
- (9) L'accordo non dovrebbe impedire all'Unione europea, ai suoi Stati membri e alle autorità nazionali, regionali e locali di disciplinare l'attività economica nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la

protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, garantendo l'integrità e la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, la protezione dei dati personali e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. La qualità elevata dei servizi pubblici nell'Unione europea dovrebbe essere preservata in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, e dovrebbe tenere conto delle riserve dell'Unione europea in questo ambito, comprese quelle a norma del GATS.